



Prot.22205

Ordinanza n.8/2006

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI:

**NEGOZI ED ALTRE ATTIVITÀ DI
VENDITA AL DETTAGLIO IN
SEDE FISSA, ATTIVITÀ DI
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE, ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE NEI
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ
DI ACCONCIATORE ED
ESTETISTA**



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

IL SINDACO

Nel rispetto dei principi stabiliti:

- ⇒ dalla legge n. 1 del 04.01.90;
- ⇒ dalla legge Regionale n. 30 del 24.12.2003 ;
- ⇒ dal decreto legislativo n. 114 – titolo IV del 31.03.1998;
- ⇒ dalla legge Regionale n. 14 del 23.07.99 e n. 15 21/03/2000
- ⇒ dalla legge n. 174 del 17.08.2005;

VISTO l'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, il quale alla lettera d) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento di regolamentazione degli orari sono stati acquisiti i pareri prescritti dalla vigente legislazione con particolare riferimento alle associazioni locali delle imprese del Commercio – parere favorevole espresso dall'Associazione Commercianti del mandamento di Corsico – delegazione di Buccinasco;

VISTO l'art. 42 del vigente Statuto Comunale in materia di competenze del Sindaco sul coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

VISTO il titolo IV del D.Lgs n. 114 del 31.03.1998, che detta una nuova regolamentazione e disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

RITENUTO di dover provvedere a coordinare ed uniformare la disciplina degli orari, recependo la più generale tendenza, nell'ambito della discrezionalità che la legge conferisce all'Autorità Comunale, a promuovere le attività economiche e commerciali presenti sul territorio e ad assicurare un adeguato livello di servizio ai consumatori ed all'utenza;

DISPONE

Che venga adottata, con decorrenza 1 gennaio 2007, la disciplina degli orari dei negozi ed altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di commercio sulle aree pubbliche, attività di somministrazione nei pubblici esercizi, attività di acconciatore ed estetista come contenuta nell'allegato documento, che costituisce parte essenziale ed integrante della presente ordinanza.

Buccinasco, lì 22 dicembre 2006

IL SINDACO
Maurizio Carbonera



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

Disciplina degli orari, di:

Negozi ed altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione nei pubblici esercizi, attività di acconciatore ed estetista.

CAPO I

COMMERCIO IN SEDE FISSA

1 Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa presenti sul territorio, così come definiti dall' art. 4 del D.Lgs n°114 del 31 marzo 1998, ad eccezione di quelli la cui attività prevalente rientri nelle tipologie previste nell'art. 13 comma 1 del medesimo decreto.

2 Orario giornaliero di apertura

Gli esercenti di attività di vendita al dettaglio in sede fissa stabiliscono il proprio orario giornaliero di apertura al dettaglio nel rispetto dei seguenti limiti:

- l'apertura antimeridiana non deve essere effettuata prima delle ore 7.00;
- la chiusura serale deve avvenire non oltre le ore 22.00.

All'interno di tale fascia di apertura, l'articolazione dell'orario di vendita è stabilita liberamente e singolarmente dall'operatore commerciale. Non potrà comunque essere superato il limite di 13 ore giornaliere di apertura in tutti i giorni della settimana (comprese quindi le domeniche e le altre festività in cui è consentita l'apertura).

Si applicano comunque le prescrizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs n°114 del 31 marzo 1998

3 Cartello indicatore

Gli esercizi sono tenuti ad esporre, in un luogo ben visibile dall'esterno, anche ad attività chiusa, un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura al pubblico effettivamente praticato.

La pubblicizzazione degli orari può avvenire anche con altri mezzi idonei di informazione. In caso di modifica dell'orario stabilito, il pubblico dovrà essere preavvisato con almeno 15 giorni di anticipo.

4 Chiusura infrasettimanale

Gli esercizi hanno facoltà di sospendere la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, indicando tale opzione nel cartello indicatore degli orari, a norma dell'art. 5bis della L.R. n.22 del 3 aprile 2000.



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

5 Chiusura domenicale e festiva

Nelle giornate domenicali e festive i negozi e le altre attività di vendita al dettaglio devono rispettare l'obbligo della chiusura totale. In deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, è data facoltà di apertura durante il corso dell'anno, nelle o altre festività indicate in apposita ordinanza.

Inoltre, in occasioni di manifestazioni, feste di quartiere autorizzate, promosse e patrocinate dall'Amministrazione Comunale, è consentita la deroga alla chiusura domenicale o festiva nelle zone interessate e negli orari in cui si svolgono le manifestazioni stesse.

Tale deroga è consentita solo agli esercizi di vicinato così come previsto dall'art. 1, comma 9, della L.R. n. 18/2000 che testualmente recita "Gli esercizi di vicinato territorialmente interessati ai mercati effettuabili nelle giornate domenicali o festive, possono essere autorizzati dai sindaci all'apertura nei giorni e negli orari di svolgimento dei predetti mercati."

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materie di orario di lavoro e di riposo settimanale.

A norma dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n.114 del 31 marzo 1998, nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare, inclusi i supermercati a prevalenza alimentare, devono garantire l'apertura **nel primo** dei giorni festivi interessati, con orario obbligatorio fino alle ore 13.00 e facoltativo nelle ore pomeridiane.

6 Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'art. 22.3 della Legge n° 114/98.

Le violazioni alle disposizioni in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive sono punite con le seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 5/2004:

da € 500,00 a € 2.000,00 per gli esercizi di vicinato;

da € 2.000,00 a € 5.000,00 per le medie strutture;

da € 5.000,00 a € 30.000,00 per le grandi strutture di vendita.

CAPO II

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

1 Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica ai mercati ed alle altre attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal D. L.gs. N. 114/98 e in particolare dall'art. 27, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento. Non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio.

L'orario di vendita nei mercati straordinari, nelle fiere, fiere mercato e sagre, riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche o ad operatori non professionisti, è stabilito nelle disposizioni che normano ciascuna manifestazione e indicato nel provvedimento autorizzatorio.



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

2 Orari dei mercati

I mercati settimanali scoperti cittadini si tengono nei seguenti orari:

mercato	giorno	orari al pubblico	orari di accesso all'area	orario di sgombero
via Bologna	mercoledì	ore 7.00 – 14.00	dalle ore 5.00	entro le ore 14.30
via Tiziano	venerdì	ore 7.00 – 14.00	dalle ore 5.00	entro le ore 14.30
via Emilia	sabato	ore 7.00 – 14.00	dalle ore 5.00	entro le ore 14.30

3 Orari delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono fuori dai mercati e vendita in forma itinerante

Le attività di commercio su aree pubbliche esercitate fuori dai mercati possono svolgersi entro i limiti temporali di cui all'art. 9 comma 1 lett. b della Legge Regionale n. 15/2000 ossia dalle ore 5.00 alle ore 24.00. Nelle aree in cui il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distano fra loro almeno 500 metri.

4 Limitazioni nelle giornate domenicali e festive

Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi non si effettuano mercati ed è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante. Tale divieto non opera nelle giornate domenicali e festive in cui è consentita l'apertura dei negozi in sede fissa, nonché in quelle autorizzate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Possono inoltre svolgersi nelle giornate domenicali o festive le fiere, fiere-mercato e sagre in base ad apposito atto di autorizzazione.

5 Sanzioni

Le trasgressioni alle prescrizioni del presente capo sono punite con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516.00 a Euro 3.098.00, come previsto dall'art. 29.2 della legge n. 114/98.

CAPO III

PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge della regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, con l'esclusione di quelli posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, a norma dell'art. 15 del D.g.r. n.7 del 17 maggio 2004.

2 Orario giornaliero minimo obbligatorio



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

I pubblici esercizi ubicati nel territorio comunale di Buccinasco devono rispettare l'orario minimo di apertura qui indicato:

Tipologia	orario di apertura minimo
A – (ristoranti, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)	ore 4 tra le ore 11.00 e le ore 02.00
B – (bar, caffè gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari)	ore 6 tra le ore 05.00 e le ore 02.00

3 Limiti massimi di apertura

Fermo restando il numero minimo di ore di apertura stabiliti all'articolo precedente, l'esercente ha facoltà, previa comunicazione al Sindaco, e nel rispetto degli artt. 12 e 13 del D.g.r. n.7 del 17 maggio 2004, dell'orario che intende effettuare, di anticipare o posticipare l'orario di apertura indicato all'articolo precedente. L'operatore deve, in ogni caso, rispettare i limiti massimi qui sotto indicati:

esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente:

apertura non prima delle	ore 5
chiusura non oltre le	ore 2 del giorno successivo

esercizi che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago:

apertura non prima delle	ore 7
chiusura non oltre le	ore 3 del giorno successivo

Il Sindaco può modificare, con provvedimento motivato, gli orari prescelti dall'esercente o limitare in particolari fasce orarie l'attività di intrattenimento danzante e/o musicale, per particolari ragioni di interesse pubblico.

In considerazione che sul territorio Comunale l'orario attuale di chiusura degli esercizi classificati nelle diverse tipologie non si protrae oltre le ore 3.00, l'orario massimo di chiusura per tutti i tipi di esercizio è prorogato alle ore 6.00 nei seguenti giorni:

- **Sabato grasso**
- **San Valentino**
- **Festa della donna**
- **Vigilia di Natale**
- **Ultimo dell'anno**

4 Chiusura settimanale o temporanea

Gli esercenti hanno facoltà di effettuare una o più giornate di riposo settimanale dandone preventiva comunicazione al Comune, a norma dell'art. 18 della LR. n.30 del 24 dicembre 2003.



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

La chiusura temporanea dell'esercizio, qualora si protragga oltre trenta giorni consecutivi, deve essere preventivamente comunicata al Comune, così come disposto dall'art. 18 della medesima legge.

5 - Centri commerciali

Gli esercizi posti all'interno dei centri commerciali, attuano gli orari e le giornate di chiusura del centro commerciale, in base all'art. 14 del D.g.r. n.7 del 17 maggio 2004.

6 - Pubblicità degli orari e delle giornate di chiusura

A norma dell'art. 13 del D.g.r. n.7 del 17 maggio 2004, i titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per i giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui ai punti 2 e 3, e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura nonché delle giornate di riposo settimanale.

Delle chiusure dell'esercizio in orari e giornate diversi da quelli adottati dall'operatore, comunicati al Comune, deve essere dato avviso al pubblico con l'esposizione di un cartello ben visibile all'esterno del locale.

7 Ferie estive

Al fine di garantire un adeguato livello del servizio anche nel periodo estivo, il Comune stabilisce, con apposita ordinanza un calendario di turnazione delle ferie estive dei pubblici esercizi, riguardante l'apertura obbligatoria nella seconda e terza settimana di agosto.

8 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente provvedimento, non diversamente sanzionate da leggi e regolamenti regionali e nazionali, sono punite, ai sensi dell'art. 17bis comma 3 del R.D. n.773 del 18 giugno 1931 così come disposto dall'art. 23 comma 2 della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.032,00.

CAPO IV **ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE**



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

1 Ambito di applicazione

La disciplina del presente capo si applica alle attività di acconciatore, così come definita dalla L. n. 174 del 17 agosto 2005, presenti in tutto il territorio comunale, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

2 Orario giornaliero

Gli esercizi di cui al precedente punto 1) possono articolare l'orario giornaliero entro i seguenti limiti, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere:

- lunedì chiusura;
- dal martedì al sabato: apertura non prima delle ore 7.00 – chiusura non dopo le ore 22.00

Per coloro che non svolgono orario continuato, l'apertura pomeridiana è stabilita entro le ore 14.30.

Le attività di acconciatore ubicate all'interno dei Centri Commerciali seguono l'orario di attività prevalente del Centro commerciale stesso.

Dopo l'orario di chiusura non è consentito l'accesso di altri clienti.

3 Cartello indicatore degli orari

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale, gli operatori hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico con un cartello ben visibile l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio. E' inoltre obbligatoria l'esposizione delle tariffe.

4 Chiusura settimanale

E' data facoltà agli operatori di sospendere la giornata di chiusura infrasettimanale, o in alternativa di fissare, a scelta dell'interessato, una o mezza giornata di chiusura, da comunicare anch'esse con idonei mezzi di informazione all'utenza ed all'Amministrazione.

Nelle giornate domenicali e festive gli operatori dovranno rispettare l'obbligo della chiusura totale.

In deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, è data facoltà di apertura durante il corso dell'anno, nelle o altre festività indicate in apposita ordinanza.

Inoltre, in occasioni di manifestazioni, feste di quartiere autorizzate, promosse e patrocinate dall'Amministrazione Comunale, è consentita la deroga alla chiusura domenicale o festiva nelle zone interessate e negli orari in cui si svolgono le manifestazioni stesse.

CAPO V **ATTIVITÀ DI ESTETISTA**

1 Ambito di applicazione

La disciplina del presente capo si applica alle attività di estetista, così come definite dalla L. n. 1 del 4 gennaio 1990, presenti in tutto il territorio comunale, secondo quanto previsto sul relativo regolamento.



COMUNE DI BUCCINASCO

Provincia di Milano

2 Orario giornaliero

Gli esercizi di cui al precedente punto 1) possono articolare l'orario giornaliero entro i seguenti limiti, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere:

- lunedì chiusura;
- dal martedì al sabato: apertura non prima delle ore 7.00 – chiusura non dopo le ore 22.00

Per coloro che non svolgono orario continuato, l'apertura pomeridiana è stabilita entro le ore 14.30. Le attività di acconciatore ubicate all'interno dei Centri Commerciali seguono l'orario di attività prevalente del Centro commerciale stesso.

Dopo l'orario di chiusura non è consentito l'accesso di altri clienti.

3 Cartello indicatore degli orari

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale, gli operatori hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico con un cartello ben visibile l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio. E' inoltre obbligatoria l'esposizione delle tariffe.

4 Chiusura settimanale

E' data facoltà agli operatori di sospendere la giornata di chiusura infrasettimanale, o in alternativa di fissare, a scelta dell'interessato, una o mezza giornata di chiusura, da comunicare anch'esse con idonei mezzi di informazione all'utenza ed all'Amministrazione.

Nelle giornate domenicali e festive gli operatori dovranno rispettare l'obbligo della chiusura totale.

In deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, è data facoltà di apertura durante il corso dell'anno, nelle o altre festività indicate in apposita ordinanza.

Inoltre, in occasioni di manifestazioni, feste di quartiere autorizzate, promosse e patrocinate dall'Amministrazione Comunale, è consentita la deroga alla chiusura domenicale o festiva nelle zone interessate e negli orari in cui si svolgono le manifestazioni stesse.

CAPO VI **NORME FINALI**

1 – Le disposizioni contenute nella presente ordinanza entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2007.

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

Buccinasco, lì 22 dicembre 2006

IL SINDACO
Maurizio Carbonera